

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5502 del 16/10/2017
Oggetto	CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SITA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME RENO, TRAMITE ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA DI SCARICO ACQUE DEPURATE, NEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (BO). PRATICA BO13T0022
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5586 del 10/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 23/01/2013 assunta a prot. n. PG/2013/0045924 in data 19/02/2013, i signori:

- Pedrini Ada, C.F. PDRDAA36C45E187E, residente in Via G. B. Cortesi n.1 - 40141 - Bologna (BO);
- Riad Mohamed, C.F.RDIMMD69H05Z330X, residente in Via Carviano Casetta n.134 - 40030 - Grizzana Morandi (BO);
- Parazza Maria Pace, C.F.PRZMPC43E49I474J, residente in Via Matteotti n.38 - 40100 - Bologna (BO);
- Bonazzi Igor, C.F.BNZGRI72D06A944D, residente in Via Carviano Casetta n.133 - 40030 - Grizzana Morandi (BO);

hanno chiesto la regolarizzazione dell'occupazione di area demaniale con attraversamento di condotta di scarico e la concessione per il mantenimento dello stesso scarico e per la realizzazione di un pozzetto a filtro batterico delle dimensioni di circa 1 mq, nel demanio idrico del Fiume Reno, in località Casetta nel Comune di Grizzana Morandi (BO), catastalmente identificato al foglio 4 antistante al mappale 10;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 76 del 27/03/2013 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

DATO ATTO che l'area richiesta ricade in area contigua del Parco Regionale di Monte Sole ed è ricompresa in zona - SIC - Monte Sole IT4050003;

PRESO ATTO del nulla osta adottato con Atto n. 102 del 18/07/2017, protocollo n. PGDG/2017/7725 DEL 20/07/2017, rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità dell'Emilia Orientale ai sensi dell'art. 13 della L 394 del 91.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2017/0005423 del 24/05/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione contenute nel Disciplinare parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che con provvedimento DET-AMB-2017-3197 del 21/06/2017 è stato autorizzato il pagamento per l'utilizzo pregresso dell'area demaniale senza titolo concessorio pari a euro

2.504,88 per l'indennizzo fino al 31/12/2016 rateizzato in 4 (quattro)rate trimestrali e dei relativi interessi a partire dal 30/09/2017.

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna;

RITENUTO pertanto sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area demaniale, con manufatto di scarico e manufatto di depurazione acque, del fiume Reno, sito nel comune di Grizzana Morandi(BO), in località Casetta identificato catastalmente al foglio 4 antistante al mappale 10, possa essere assentita.

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

- hanno sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 29/09/2017 e assunto a protocollo PGDG/2017/0010663 del 09/10/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017,per cui sono dovuti i 3/12 pari a € 34,38 per l'occupazione con l'intero manufatto di scarico come da progetto allegato; sono dovuti inoltre i 9/12 di indennizzo pari a € 102,06 per l'occupazione con la sola condotta di scarico;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere ai signori:

- Pedrini Ada, C.F. PDRDAA36C45E187E, residente in Via G. B. Cortesi n.1 - 40141 - Bologna (BO);
- Riad Mohamed, C.F.RDIMMD69H05Z330X, residente in Via Carviano Casetta n.134 - 40030 - Grizzana Morandi (BO);
- Parazza Maria Pace, C.F.PRZMPC43E49I474J, residente in Via Matteotti n.38 - 40100 - Bologna (BO);
- Bonazzi Igor, C.F.BNZGRI72D06A944D, residente in Via Carviano Casetta n.133 - 40030 - Grizzana Morandi (BO);

nel rispetto dei diritti dei terzi, la regolarizzazione dell'occupazione di area demaniale con attraversamento di condotta di scarico e la concessione per il mantenimento dello stesso scarico e per la realizzazione di un pozzetto a filtro batterico di dimensioni i circa 1 mq nel demanio idrico del Fiume Reno, in località Casetta nel comune di Grizzana Morandi (BO), catastalmente identificato al foglio 4 antistante al mappale 10, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2028;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 137,49 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, mentre per l'annualità 2017 sono dovuti i 3/12 del canone pari a € 34,38 per l'occupazione con l'intero manufatto di scarico come da progetto allegato e i 9/12 della quota annuale d'indennizzo pari a € 102,06 per l'occupazione con la sola condotta di scarico;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle

seguenti coordinate: cc postale 1018766509, oppure IBAN IT36R0760102400001018766509 intestati alla SAC di Bologna;

8. di stabilire il deposito cauzionale pari a € 250,00 dando atto ch è stato versato;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24;
10. di dare atto che con provvedimento DET-AMB-2017-3197 del 21/06/2017 è stato autorizzato il pagamento per l'utilizzo pregresso dell'area demaniale senza titolo concessorio pari a euro 2.504,88 rateizzato in 4 (quattro) rate trimestrali a partire dal 30/09/2017.
11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
15. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli

adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
17. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
18. di notificare il presente atto via raccomandata A/R ai concessionari.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore dei signori:

- Pedrini Ada, C.F. PDRDAA36C45E187E, residente in Via G. B. Cortesi n.1 - 40141 - Bologna (BO);
- Riad Mohamed, C.F.RDIMMD69H05Z330X, residente in Via Carviano Casetta n.134 - 40030 - Grizzana Morandi (BO);
- Parazza Maria Pace, C.F.PRZMPC43E49I474J, residente in Via Matteotti n.38 - 40100 - Bologna (BO);
- Bonazzi Igor, C.F.BNZGRI72D06A944D, residente in Via Carviano Casetta n.133 - 40030 - Grizzana Morandi (BO);

(Pratica SISTEB n. BO13T0022)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua del fiume Reno con attraversamento di condotta di scarico e la concessione per il mantenimento dello stesso scarico e per la realizzazione di un pozzetto a filtro batterico di dimensioni di circa 1 mq, nel demanio idrico del Fiume Reno, in località Casetta nel comune di Grizzana Morandi (BO), catastalmente identificato al foglio 4 antistante al mappale 10.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2028.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 137,49 (centotrentasette/49). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Per l'anno 2017 sono dovuti i 3/12 pari a € 34,38 per l'occupazione con l'intero manufatto di scarico come da progetto allegato ed i 9/12 di indennizzo pari a € 102,06 per l'occupazione con la sola condotta di scarico;

L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'importo del deposito cauzionale costituito in € 250,00 dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall' Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con

sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

a. Al di sotto delle tubazioni si dovrà proteggere la sponda con pietrame di grosse dimensioni.

b. La protezione della sponda dovrà essere finalizzata solo per evitare l'erosione da parte dello scarico.

c. Le tubazioni e i pozzetti necessari per la realizzazione dello scarico non dovranno interessare l'alveo fluviale oltre la linea di sponda.

d. Rispetto delle quote progettuali e/o di quelle prescritte.

e. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.

f. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.

g. I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.

h. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita sono a carico esclusivo del Concessionario.

i. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del Concessionario, potrà provvedere il Servizio scrivente con recupero delle spese a carico del Concessionario secondo le norme per le esazioni delle imposte dirette.

j. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

k. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici ed unicamente per le aree del Demanio Idrico di competenza del Servizio scrivente indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica. Le violazioni e le inottemperanze alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare Tecnico saranno punite con sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n 7 del 14/04/04 art. 21.

l. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

m. L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.

n. In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario ed eventuali danni.

o. Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente mediante nuova istanza di concessione.

Articolo 6

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

a. L'impianto di depurazione dovrà prevedere la presenza di degrassatore adeguato agli A.E. secondo le indicazioni regionali.

b. L'impianto non dovrà ricevere e trattare acque grigie o di pioggia: eventuali acque bianche potranno essere immesse nello scarico solo a valle del pozzetto di controllo posto dopo l'impianto di trattamento aerobico.

c. È necessario prevedere un' accurata manutenzione tramite la pulizia della fossa Imhoff e del filtro percolatore almeno una volta all'anno.

d. La realizzazione del punto di scarico nell'area demaniale non dovrà determinare in ogni caso un' alterazione degli ambienti ripariali ed una perturbazione dell'habitat di interesse comunitario 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.